```
COMUNE DIEPREPDTTO
Provincia di Udine
```

- Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26.06.1991, integrata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 30.10.1991.
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29.06.1994.

TITOLO I
PRINCIBI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I
Caratteristiche del Comune

Art. 1
Principi generali


#### Abstract

1. Il Comune di prepotto è ente locale che rappresenta la propria comunita, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. 2. Il Comune di Prepotto è ente dotato di autonomía statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esercita funzioni proprie attribuite o delegate. 3. Il presente statuto, nell'ambito dei principi fissati daila legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.


Art. 2
Popolazione e territorio

1. Il Comune di Prepotto (classificato montano ad ogni effetto di legge) è costituito dalla popolazione appartenente al Capoluogo di Prepotto ed alle seguenti borgate e case sparse: Ronchi, Polonetto, Albana, Crosada, Centa, Brischis, Bucovizza, San Pietro di Chiazzacco, Cladrecis, Tercimonte, Bodigoi, Cras 1, Cosson, Stregna, Fragellis, Prepotischis, C.li Bernich, C. 1i Cauz, Craoretto, Poianis, Ronchi di Craoretto, Novacuzzo, Cialla, C.li Quercig, C.li Suoch, Squarzulis, Picoliscis, Mezzomonte, Moldiaria, Castelmonte, Oborza, Ponte Miscecco, Marcolino, Podpuie, Podresca, Codromaz, Cechenel, Molino Vecchio, Covacevizza, Berda, Ciubiz, Bordon, Salamant, Podclanz, storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 34 è confinante con i Comuni di Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Dolegna del Collio, Stregna, San Leonardo, San Pietro al Natisone e con lo Stato della Iugoslavia.
3. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone ed ha sede in Prepotto ove si riuniscono gli organi istituzionali.

CAPO II
Finalità e funzioni del Comune

Art. 3
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali dell'Amministrazione.
3. Il Comune favorisce la piena realizzazione del principio di uguaglianza tra uomo e donna.
4. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale deg1i interessi.

Art. 4
Tutela della salute

- 1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, iI diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrita e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficacie servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

2. Il Comune promuove $i 1$ sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attivita delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5
Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
i. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere 1'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare, le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, garantendone il godimento da parte della collettivita.

Art. 6
Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, costume e di tradizioni locali.
2. Sostiene i gruppi e le associazioni religiose in quanto espressione tradizionale della Comunità di Prepotto.
3. Il Comune promuove e favorisce l'uso della lingua friulana e del dialetto parlato nella slavia veneta.
4. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
5. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli anti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
6. Il modo di utilizzo delle strutture dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposito regolamento, che prevede il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

## Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorita definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilita della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche,
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamita.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigiianza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti precisposiz dalle leggi vigenti.

Art. 8
Syiluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commereiali e favorisce L'organizzazione razionale deli'apparato distributivo, al Iine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo e la cooperazione, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del 1avoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
5. Promuove e sostiene lo sviluppo dell'attività agricola come patrimonio economico, sociale e culturale essenziale per la crescita della società locale favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice, la prifessionalita in agricoltura.

Art. 9
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3 , commi $5,6,7$ ed 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune può avvalersi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

TITOLO II<br>SERVIZI

Art. 10
Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nellinteresse della Comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per $\dot{i}$ servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali, di consorzio o di società a prevalente capitale pubbiico locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni ovvero Consorzio. Le convenzioni saranno stipulate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione a tutela degli utenti.
6. Il Consiglio comunale delega alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed afficiente.

Art. 11
Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 12
Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.
3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 13
Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 determina, altresi, la dfotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalita di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato nei casi previsti dall'art. 51, comma 5 , della legge 8 giugno 1990, n.142, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale =momento della costituzione ed aggionati in sede di esame del bilancio praventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 14
Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell'istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dai proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque membri nominati con le modalita di cui agli artiooli 31, comma 2, lettera n) e 36 , comma 5 , della legge 8 giugno 1990, n.142. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 15
Il Presidente dell'Istituzione

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessita ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

Art. 16

## Il Direttore dell'istituzione

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Sindaco con le modalità previste dal regolamento. Egli dirige tutta l'attività dell'istituzione, è Il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 17
Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza,
3. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco, o di un terzo dei consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 18
Società a capitale pubblico locale

1. Negli statuti delle società con capitale pubbico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed $i 1$ Comune.

Art. 19
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 20
Organi
t. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

CAPO I
Consiglio comunale

Art. 21
Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentandc l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformita alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Scioglimento. Il Consiglio comunale può essere sciolto:
a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e presistenti violazioni di legge, nonchè per gravi motivi di ordine pubblico;
b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione decadenza, decesso del Sindaco;
2) dimissioni o decadenze di almeno la meta dei consiglieri;
3) quando non sia approvato nei limiti il bilancio di previsione.
4. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 22
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dal la legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai crateri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, Erasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e 4imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalita da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarieta.

Art. 23
Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale viene convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento di cui al successivo articolo 28. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla convocazione. In
caso di inosservanza provvede in via sistuitutiva il Prefetto.
2. Il Consiglio comunale deve riunirsi inoltre quando il Sindaco 10 ritenga opportuno, salvo quanto previsto dall'art.31, comma 7 della legge 8 gių̌no 1990, n. 142.
3. Le sedute dei Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al successivo articolo 28.

Art. 24
Commissioni consiliari

1. Ai sensi dell'art. 31, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n.142, il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalita previste dal regolamento di cui al successivo articolo 23 , che ne disciplina altresi i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Tali commissioni svolgono esclusivamente compiti consultivi o istruttori preliminari.
2. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 28.

Art. 25
Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge: essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni ed a ogni istanza ispettiva presentata dai consiglieri.
5. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinati dal Regolamento di cui all'articolo 28.
6. Decadenza. I consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e può essere promossa anche dal Prefetto.

Art. 26
Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio dei diritto di iniziativa e di controllodel consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento.
3. Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di 1egittimita.
4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

Art. 27
Gruppi consiliari


#### Abstract

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo guanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista. 2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo a le relative attribuzioni.


Art. 28
Regolanento interno

1. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, il regolamento del proprio funzionamento.

CAPO II
Giunta comunale

Art. 29
Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da due Assessori.

Art. 30
Elezione e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
2. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non puó essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivate comunicazioni al Consiglio.

Art. 31
Decadenza

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco - della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 32
Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convccata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la deteminazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:
a) consiglieri comunali;
b) esperti e consulenti esterni.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza delia maggioranza dei componenti.

Art. 33
Competenza della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, compie tutti gli atti di alta amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti. Collabora con il Sindaco all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sella propria attività e svolge funzione propositiva di impuiso nei confronti dello stesso.
2. Spettano alla Giunta le competenze di cui all'articolo 45-2 comma lettere a), b) e c) e quelle di seguito elencate:
a) attibuzioni del governo:
1) assumere attivita di iniziativa, di inpulso e di raccordo con organi di partecipazione;
2) proporre eventualmente al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo statuto;
3) operare scelte nell'ambito di alte discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e I'individuazione delle scale di priorita, ovviamente, con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;
4) approvare i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
5) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
6) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituire l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso I'accertamento della regolarità del procedimento;
7) nominare le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate, se tale adempimento non sia attribuito al Sindaco;
8) adottare $i$ provvedimenti di: assunzione, cessazione, stato giuridico e trattamento economico del personale, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, se non riservati ad altri organi, previo parere della Commissione disciplinare nei casi previsti dalla vigente normativa;
9) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
10) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti donazioni salvo la competenza consiliare prevista dall'articolo 32, lettera $m$ ) della legge 8 giugno 1990, n. 142;
11) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, ordinario od amministrativo, come attore 0 convenuto $e$ ad approvare le transazioni;
12) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
13) adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

CAPO III
Sindaco

Art. 34
Caratteristiche

1. Il Sindaco è capo e legale rappresentante del Comune.
2. Prima di assumere le funzioni di Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti 10 statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorso il terminev di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 35
Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, ha la rappresentanza generale dell'Ente e può stare in giudizio nei procedimenti giudiziri ed amministrativi come attore o convenuto con Mautorizzazione della Giunta.
2. Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune.
3. Coordina e stimola l'attività dei singoli assessori.
4. Può sospendere 1'adozione di atti specifici concernenti 1'attività aministrativa dei singoli assessorati per sottoporli all'esame della Grunta.
5. Concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente, che questi ultimi intendono Hilasciare.
6. Emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge assegna genericamente al Comune.
7. Ha facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli assessori, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o lo statuto non abbia già loro attribuito.
8. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con soggetti pubblici previsti dalla legge.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero, entro i termini di scadenza del precedente incarico.
10. Convoca i comizi per i referendum consultivi.
11. Adotta ordinanze ordinarie.
12. Rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
13. Assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la Giunta.
14. Il Sindaco nomina, sentito il Segretario comunale, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di coilaborazione esterna secondo le modalità stabilite dall'articolo 51 della legge 3 giugno 1990, n.142, nonchè dallo statuto e dai Regolamenti comunali.
15. Approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali a le relative variazioni.
16. Impartisce direttive al Segretario comunale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici.
17. Adotta $i$ provvedimenti concernenti il personale non assegnati, dal regolamento, alle attribuzioni della Giunta, del Segretario comunale o al personale dipendente apicale di area.
18. Adotta tutti gli altri provedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale, che lo statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario o al personale dipendente apicaie di area..
19. Adotta tutti gli altri atti per i quali la sua competenza è attribuita dalla legge.

Art. 36
Competenze del Sindaco quale organo di vigilanza

1. Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.
2. Promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
3. Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.
4. Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso te aziende speciali, le istituzioni costituite all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale. Le acquisizioni di atti, documenti ed informazioni presso Societa per azioni partecipate dal Comune sono disciplinate dalla legge.
5. Collabora con il revisore del conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 37
Competenze organizzative del Sindaco

1. Stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone 1a convocazione del Consiglio comunale e lo presiede.
2. Convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari, secondo Ha Misciplina regolamentare.
3. Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli oganismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi.
4. Dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun assessore.
5. Ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni, ad un assessore che assume la qualifica di vicesindaco.
6. Delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli assessori.
7. Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre la Consiglio.

Art. 38
Competenze del Sindaco per i servizi statali

1. Provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di pubblica sicurezza.
2. Sovrintende, enana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale a lui attribuiti dalla legge.
3. Sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico.
4. Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge ed assume le iniziative conseguenti.
5. Emana atti e provedimenti in materia di circolazione stracale.

Art. 39
Vicesindaco

1. Il Sindaco contestualmente alla nomina della Giunta nomina un Vicesindaco scelto tra i componenti della Giunta stessa.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'aricolo 15 - comma 4 bis - legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992 , n. 16.
3. Delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

Art. 40
Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario comunale titolare il cui stato giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dalla lehhe.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive generali impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, assumendo piena responsabilità ed autonomia funzionale con rilevanza interna ed esterna, elabora e gestisce le strategie operative della amministrazione ui è preposto assicurando l'efficacia e la legittimita dell'azione amministrativa.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma, $e$ nel rispetto delle norme di procedura statutarie e regolamentari, assume il coordinamento di tutte le relazioni interfunzionali interne ed esterne, delle strutture operative dell'Ente garantendo la necessaria integrazione intersettoriale.
4. Collabura, coordinando a tal proposito l'attività della dirigenza comunale ove esista, con gli organi istituzionali alla determinazione e selezione degli obiettivi generali della Amministrazione ed alla conseguente loro traduzione in programmi, piani e progetti di lavoro, verificandone 10 stato di attuazione, i risultati raggiunti proponendo le eventuaii modifiche che si rendessero necessarie.
5. Coordina il personale dell'Ente esercitando su di esso il potere disciplinare irrogando le sanzioni per la cui applicazione non è richiesto I'intervento della Commissione di disciplina.
6. Può rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale gli atti ed $i$ contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere.
7. Partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
8. Presiede le Commissioni di gara e di concorso qualora nella P.O. dell'Ente non siano previste figure dirigenziali.
9. Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente.
10. Il segretario comunale nell'esercizio delle sue funzioni si avvale delle strutture e del personale del Comune.

Art. 41
Vicesegratario

[^0]CAPO II
Uffici

Art. 42
Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attivita per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensi per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichí funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilita strettamente collegata all ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilita delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalita di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 43
Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, à articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 44
Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale, nel TIspetto delle norme di legge vigenti disciplina in particolare:
a) struttura organizzativo-funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della Commissione di disciplina;
f) trattamento economico.
4. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi sulla base del principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
5. Spettano ai dirigenti tutti $i$ compiti compresa la stipula di eontratti e l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso Fifesterno che la legge o il presente statuto non riservino espressamente agli, organi elettivi dell'Ente od al Segretario.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
7. Qualora sussista l'impossibilità di istituire figure dirigenziali nell'ente le funzioni gestionali ed amministrative, escluse quelle espressamente riservate dalla legge o dallo statuto agli organi elettivi dell'Ente od al Segretario, sono affidate alle figure massime apicali previste in ciascuna delle aree all'interno dell'Ente individuate ai sensi della vigente normativa. Solamente qualora in una determinata area di attività la figura massima apicale prevista sia inferiore al $6^{\circ}$ qualifica funzionale le funzioni gestionali riferite a detta area saranno assunte dal Segretario comunale.

## TITOLO $\nabla$

CONTROLLO INTERNO

Art. 45
Principi $\cong$ oriteri

1. Il bilancio e $i$ suoi allegati, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programi, servizi ed interventi, affinchè siano possibili, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quelio sulia gestione e quello relativo all'efficacia deli'azione del Comune.
2. L'attivita di revisione potra comportare proposte al Consigio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facolta del Consiglio richiedere agli organi a agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'fficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con 1'osservanza della legge, dei principi e delle norme della contabilita pubblica e del presente statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra le sfere di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 46
Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilita fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle Società per azioni.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dèlyattività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
4. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degii interventi surrugatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le nodalita delle attività preorainate e necessarie alla realizzazione dell'accordo:
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali is piano finanziario, $i$ costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gii enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
5. Il sindaco definisce a stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel sispetio delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E COLLABORAZIONE

Art. 47
Principio di cooperazione

1. I'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalondosi dei moculi e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 48
Convenzioni

1. Allo scopo di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati il Comune puô stipulare con altrí Comuni o con Ia Provincia apposite convenzioni.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli-obblighi previsti dalla legge, sono approvate dai Consigiio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 49
Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio con la Provincia ed altri Comuni per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico i imprenditoriale, ovvero, per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 48, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio neg1i albi pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralita di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 47 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettivita.
2. Il Comune può proporre la trasformazione della Comunità montana in unione di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tale ente.

Art. 51
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi
previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dèll'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrugatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le nodalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei zapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con 1 'osservanza delle altre formalita previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

Art. 52
Partecipazione

```
    1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini
all'attivta dely`ente, al Einemove da partecipazione dei cittadini
l'imparzialità e la trasparenza.
    2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative
e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture
ed ai servizi dell'ente.
    3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate
di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella
fommazione degli atti.
    4. L'Amministrazione può atさivare forme di consultazione, per acquisire
il parere di soggetti economici su specifici problemi,
```

Art. 53
Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia di soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento nel rispetto della legge, stabilisce le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o di altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

Art. 54
Interrogazioni

1. I cittadini, le associazioni, $i$ comitati ed $i$ soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si richiedono ragioni su specifici aspetti dell'attivita dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di sessanta giorni dal Sindaco.
3. Le modalita dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta od altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art. 55
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne 1 'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento di cui all'articolo 54 , comma 3 , determina $1 a$ procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalita
di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone I'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 56
Proposte

1. I cittadini in numero di almeno venti possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.
2. Il regolamento di cui all'articoio 54 , comma 3 , determina la procedura, i termini e l'organo competente per l'esame delle proposte e per l'adozione dei successivi provvedimenti.

Art. 57
Iibere forme associative

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste del successivo comma 3, 1'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione deg1i atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.
3. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico - professionale e organizzativo, con le modalità ed i criteri dettati dal regolamento di cui all'articolo 54, comma 3.

## Art. 58

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attivita amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che non sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il venti per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, $i$ tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 59
Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 60
Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la liberta di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gii atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati ial regolamento.
3. Il regolamento, Ditre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche $i$ casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 61
Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza deg1i atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, 'inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione degli atti previsti dalla legge.

# TITOLO VIII <br> FUNZIONE NORMATIVA 

Art. 62<br>Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il venti per cento del corpo elettorale per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. . Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo statuto e Ie modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività come determinata dall'art.4, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono sottoposti a forme di pubblicita che ne consentano l'effettiva conoscibilita.

Art. 63
Regolamenti

1. Il Gomune emana regolamenti:
a) per 1'attuazione delle norme dello statuto;
b) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
c) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali, dalle leggi statali e regionali e dalle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie di competenza comunale i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56 del presente statuto.
5. Nella formazione dej regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformita delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonchê per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilita. Essi debbono essere accessibili a chiunque intende consultarli.

## Arき, 64

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. G1i adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi nellordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990, n. 142 , ad in altre leggi e nello statuto stesso entro $i$ centoventi giorni successivi allentrata in Vigore delle muve disposizioni.

Art. 65
Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresi, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi 10 sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 66
Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto salvo il regolamento di contabilità e quello per la disciplina dei contratti che dovranno essere adottati entro $i$ termini di cui all'articolo 59 , comma 1 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultino compatibili con la legge e lo statuto.

[^0]:    1. Un funzionario direttivo in possesso del titolo di studio prescritto perllaccesso alla carica di Segretario comunale, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dalla Giunta comunale, sentito il Segretario comunale, di funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario comunale stesso, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.
